

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA</b>	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/42R

Decreto n° 1453/AMB del 05/08/2015

Riesame, con modifiche, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Società SALGAIM ECOLOGIC S.p.A., di cui al punto 6.5, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Morsano al Tagliamento (PN).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Visto** il decreto ministeriale 29 gennaio 2007, di emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per l'attività rientrante nella categoria IPPC al punto 6.5, dell'Allegato VIII, Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 "Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno";

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** il DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 714 del 28 aprile 2010, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società SALGAIM ECOLOGIC S.p.A. con sede legale in Padova, via degli Scrovegni, 1 (di seguito indicato come Gestore), di cui al punto 6.5, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Morsano al Tagliamento (PN), via Cordovado, 4, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 371 del 3 marzo 2014, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 714/2009;

**Vista** la nota del 25 marzo 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica certificata (PEC), con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

- 1) installazione di un nuovo recuperatore di fumi per la produzione diretta di vapore saturo in una caldaia del tipo a tubi di fumo, in luogo del recuperatore di calore fumi – olio diatermico e del generatore di vapore mediante scambiatore a fascio tubiero olio – vapore;
- 2) utilizzo del metano quale combustibile da usare, con il grasso animale, per l'alimentazione del combustore di processo, in sostituzione dell'olio combustibile BTZ;

**Vista** la nota prot. n. 11126 del 10 aprile 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 25 marzo 2014, al Comune di Morsano al Tagliamento (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, comunicando che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti medesimi a formulare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali

osservazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 14927 del 6 maggio 2014, con la quale la ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi alle modifiche non sostanziali che il Gestore intende apportare allo stabilimento;

**Vista** la nota prot. n. 35055 del 8 maggio 2014, con al quale la Provincia di Pordenone ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche non sostanziali che il Gestore intende realizzare;

**Vista** la domanda del 7 ottobre 2014, acquisita dal Servizio competente in data 17 ottobre 2014 con protocollo 28586, presentata dal Gestore per il rilascio, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione, di cui al punto 6.5, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Morsano al Tagliamento (PN), relativa a:

- "Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno";

**Vista** la nota prot. n. 32130 del 27 novembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. 32271 dell'1 dicembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Morsano al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'AATO "Interregionale del Lemene", la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

2) ha convocato, per il giorno 10 febbraio 2015, la Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza, in merito al rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 27 novembre 2014, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

**Vista** la nota prot. n. 9147 del 10 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha comunicato di non rilevare motivi o pareri ostativi al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 8135 del 10 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha chiesto integrazioni relativamente alla gestione delle acque reflue e alle emissioni in atmosfera;

**Vista** la nota prot. n. 4426 del 10 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha chiesto integrazioni relativamente alle emissioni in atmosfera e alle acque di scarico e ha fatto delle proposte in merito al controllo degli odori, al monitoraggio delle PCDD/PCDF e dei PCB e ai valori limite di emissione dei parametri da controllare per il diverso regime di funzionamento del termodeodoratore;

**Visto** il verbale conclusivo della prima seduta del 10 febbraio 2015 della Conferenza di servizi, convocata con prot. n. 32271 dell'1 dicembre 2014, inviata a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5 del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. 4415 del 18 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha trasmesso al Gestore, al Comune di Morsano al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Consorzio Autorità d'Ambito Interregionale "Lemene", copia del Verbale della Conferenza di servizi del 10 febbraio 2015 e di tutti gli atti nello stesso citati;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della nota stessa, otto copie cartacee o una digitale, di una relazione contenente le integrazioni richieste dalla Provincia di Pordenone e da ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone;

**Vista** la nota del 2 aprile 2015, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi del 10 febbraio 2015;

**Viste** le note prot. n. 11430 del 28 aprile 2015 e prot. n. 14243 del 26 maggio 2015, con le quali il Servizio competente:

1) ha trasmesso al Comune di Morsano al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Consorzio Autorità d'Ambito Interregionale "Lemene", le integrazioni documentali fornite dal Gestore con la citata nota del 2 aprile 2015;

2) ha convocato per il giorno 27 maggio 2015 e successivamente rinviato al 3 giugno 2015, la seconda seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza, in merito al rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 37252 del 26 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha comunicato di non rilevare motivi o pareri ostativi alla realizzazione e gestione del progetto in argomento;

**Vista** la nota prot. n. 36472 del 29 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e osservazioni, al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, relativamente alla gestione delle acque reflue e alle emissioni in atmosfera;

**Vista** la nota dell'1 giugno 2015, trasmessa a mezzo posta elettronica, con la quale la Provincia di Pordenone ha inviato al Servizio competente integrazioni volontarie del Gestore, relative ad alcune specifiche riguardanti l'impianto di trattamento acque;

**Vista** la nota prot. n. 17706 dell'1 giugno 2015, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un parere riguardo alla combustione del grasso animale e al regime giuridico da applicare, in particolare, se l'impiego del grasso animale, prodotto in una attività di rendering, previa fusione e filtrazione, possa essere utilizzato in un termo-deodoratore, nelle medesime condizioni operative di un motore endotermico e se, nel caso tale impiego fosse ammesso, quali siano i parametri ed i limiti da imporre, tenuto conto che l'effluente gassoso da depurare è aria umida contaminata da sostanze organiche volatili;

**Visto** il verbale conclusivo della seconda seduta del 3 giugno 2015 della Conferenza di servizi, dal quale risulta, tra l'altro, che i valori limite delle emissioni in atmosfera sono stati determinati senza fare riferimento alla percentuale di ossigeno e che tali valori verranno eventualmente rivisti, sulla base del parere del Ministero dell'Ambiente di cui alla citata nota di ARPA dell'1 giugno 2015;

**Vista** la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti

i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

**Rilevato** che in sede di Conferenza di Servizi, l'ARPA ha reso il parere in ordine alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

**Preso atto** che il Comune di Morsano al Tagliamento e il Consorzio Autorità d'Ambito Interregionale "Lemene", non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 3 giugno 2015;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**Considerate** le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nell'ambito della Conferenza medesima;

**Vista** la nota prot. n. 15674 del 9 giugno 2015, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Morsano al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio Autorità d'Ambito Interregionale "Lemene" e al Gestore, copia del verbale della Conferenza di servizi del 3 giugno 2015 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

**Visto** che con nota del 4 giugno 2015, acquisita dal Servizio competente in data 22 giugno 2015, con protocollo n. 17123, il Gestore ha trasmesso la documentazione riguardante la procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, di verifica dell'obbligo di presentazione della "Relazione di riferimento", dalla quale risulta che il Gestore stesso non è tenuto ad elaborare detta relazione in quanto viene ragionevolmente esclusa la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo del sito, visto il pregresso ed attuale livello di protezione ambientale e viste le modalità di gestione dei prodotti pericolosi;

**Visto** che ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

## **DECRETA**

**1.** E' autorizzato, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 714 del 28 aprile 2010, come aggiornata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 371 del 3 marzo 2014, rilasciata a favore della Società SALGAIM ECOLOGIC S.p.A. con sede legale in Padova, via degli Scrovegni, 1, identificata dal codice fiscale 02335540288, relativa all'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.5, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Morsano al Tagliamento (PN), via Cordovado, 4, alle condizioni di cui agli Allegati 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, il Gestore per l'esercizio dell'installazione deve attenersi a quanto di seguito indicato.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 714 del 28 aprile 2010 e n. 371 del 3 marzo 2014.

### **Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio**

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
  - a) delle migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'allegato 2 al presente decreto;
  - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato 3 al presente decreto;
  - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato 4 al presente decreto;
  - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

### **Art. 2 – Altre prescrizioni**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

### **Art. 3 – Autorizzazioni sostituite**

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
  - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
  - b) Autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

### **Art. 4 – Rinnovo e riesame**

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

## **Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

## **Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

## **Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

## **Art. 8 – Tariffe per i controlli**

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone e trasmettendo la relativa quietanza.

**2.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

**3.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

### **Art. 9 – Disposizioni finali**

**1.** Il presente decreto è trasmesso alla Società Salgaim Ecologic S.p.A., al Comune di Morsano al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio Autorità d'Ambito Interregionale "Lemene" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

**3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

# ALLEGATO 1

## DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito su cui sorge l'impianto in oggetto è ubicato in una zona pianeggiante nel comune di MORSANO AL TAGLIAMENTO, si sviluppa in un'area classificata dal vigente P.R.G.C. come D3 "ZONE INDUSTRIALI ESISTENTI".

### CICLO PRODUTTIVO

L'impianto opera fin dal 1998 nel settore del recupero degli scarti di macellazione e simili, di categoria 1 e 2 ai sensi del regolamento CE 1069/2009, al fine di ottenere grasso e farina proteica.

L'attività svolta dall'Azienda rientra al punto 6.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/2006: *Smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.*

Nel 2013 gli scarti di macellazione in ingresso sono stati pari a 15.000 t.

Nelle aree esterne sono collocati:

- n. 3 serbatoi fuori terra per lo stoccaggio del grasso animale (25 mc cad.) installati su bacino di contenimento per la prevenzione degli spandimenti;
- n. 1 silos per lo stoccaggio delle farine animali da 60 mc;
- n.1 serbatoio intermedio da 20 mc per lo stoccaggio di grasso animale (a servizio del termodeodoratore fumane in alternativa all'alimentazione a gas metano).

Sempre esternamente e' presente il sistema depurativo delle acque di lavaggio mediante sistema biologico e il sistema di termodistruzione delle fumane originate dalla lavorazione nei cuocitori; l'apporto termico dell'impianto e' a carico del grasso animale originato dallo stabilimento o del gas metano.

Il ciclo produttivo inizia con la ricezione di carcasse e scarti di macellazione che arrivano allo stabilimento su automezzi pesanti a tenuta stagna. Tutte le operazioni di movimentazione del materiale e le successive fasi di lavorazione avvengono all'interno di un capannone mantenuto in costante depressione rispetto all'ambiente esterno e dotato di un impianto di abbattimento delle emissioni odorose.

Il materiale grezzo in arrivo allo stabilimento viene scaricato in due vasche di scarico da cui viene immediatamente inviato alla macinazione per poi essere inviato ad un serbatoio polmone di accumulo intermedio necessario a garantire la continuità dell'alimentazione dell'impianto di cottura.

Il materiale macinato viene inviato in continuo all'impianto di cottura che ha una potenzialità di 50 q/ora. In caso di avaria del cuocitore primario viene messo in funzione un cuocitore continuo di riserva. Il processo di cottura sterilizza ed essicca il materiale facendone evaporare il contenuto di acqua fisiologico che costituisce circa il 60% del peso del materiale in ingresso. Il tempo di permanenza del materiale all'interno del cuocitore continuo, necessario a garantire la sterilizzazione, viene garantito tramite un sistema di palettature e diaframmi interni.

L'uniformità della temperatura all'interno della massa è garantita dalla continua miscelazione del materiale stesso per mezzo della rotazione continua del fascio tubiero riscaldante.

La temperatura viene inoltre monitorata da una serie di termocoppie poste lungo il cilindro del cuocitore e dal lato di estrazione dal materiale processato per garantire il profilo di temperatura in funzione del tempo di permanenza del materiale necessario a garantire la corretta trasformazione e sterilizzazione del materiale in uscita.

Il materiale in uscita dal cuocitore viene pressato e centrifugato per separare il grasso dalla frazione solida costituita da farine proteiche la quale viene ulteriormente macinata.

Le farine proteiche e il grasso così prodotti vengono stoccati rispettivamente in apposito silo e in 3 serbatoi di stoccaggio del grasso.

Vista la tipologia del materiale lavorato, le farine prodotte sono esclusivamente destinate al coincenerimento presso terzi, mentre i grassi sono destinati esclusivamente all'utilizzo come combustibile sia presso terzi che all'interno dello stesso stabilimento per il funzionamento dell'impianto di termodeodorazione.

Tutte le emissioni provenienti dalle varie fasi di lavorazione vengono inviate all'impianto di termodeodorazione il cui calore viene recuperato ed utilizzato per il processo di cottura del materiale.

L'aria ambiente aspirata per mantenere in depressione lo stabilimento rispetto all'ambiente esterno viene invece inviata ad un impianto di deodorazione costituito da due torri di lavaggio poste in serie.

La quantità prodotta nel corso del 2013 è pari a circa 5.200 t di farine e grassi animali.

## Energia

Lo stabilimento utilizza l'energia termica fornita dalla combustione di gas metano (dal 2014) e dello stesso grasso animale prodotto nello stabilimento.

Nel corso del 2013 i consumi energetici dello stabilimento sono stati :

Grassi per recupero interno 1.223 tn (PCI 39600 kj/kg)

Olio Combustibile BTZ 504.000 kg (PCI 41.100 kj/kg)

Energia elettrica consumata 1.215.221 KWh

E' previsto per il 2014 un importante consumo di gas metano data l'eliminazione dell'olio combustibile.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

### Emissioni convogliate

All'interno dell'attività IPPC sono presenti 4 punti di emissione soggetti ad autorizzazione.

Di seguito si riporta la tabella delle emissioni presenti in stabilimento e la loro descrizione:

Camino	Unità/ Impianto	provenienza	Altezza camino (m)	Portata Nmc/h	Trattamento fumi
E1	Caldaia a gas metano - pot. 2.267kw	-	10	1.700	-
E2	Caldaia a gas metano - pot. 2.412Kw	-	10	1.700	-
E3	Aspirazione aria impianti	reparto cottura, reparto macinazione prodotto finito e aspirazione fumane dei cuocitori in caso di fermata del combustore	10	12.000	2 Scrubber in serie
E4	Termodeodoratore: Caldaia a gas metano o grasso animale - pot. 4.000.000 kcal/h (4.651 kW)	Vapori prodotti dal cuocitore	14	10.500	-

### Emissioni diffuse e fuggitive

L'Azienda dichiara che, per prevenire le emissioni diffuse legate alle fasi di movimentazione e lavorazione tutte le operazioni avvengono all'interno di un capannone mantenuto in costante depressione rispetto all'ambiente esterno.

L'aria aspirata dai reparti viene inviata ad un impianto di abbattimento e deodorazione.

### Approvvigionamento idrico

L'approvvigionamento idrico avviene esclusivamente attraverso un pozzo.

Il pozzo è regolarmente denunciato e l'Azienda è in possesso di Concessione Regionale Decreto N. SS.TT/227/IPD/661.

## SCARICHI IDRICI

All'interno dello stabilimento è presente uno scarico terminale identificato in planimetria con il punto S3 che confluisce nel canale Taglio. Nello scarico terminale S3 confluiscono due tipologie di acque:

- acque dell'impianto di depurazione - scarico parziale S1
- acque di raffreddamento - scarico parziale 2

I pozzetti fiscali si trovano in corrispondenza dei punti S1, 2 e S3.

L'impianto di depurazione biologico tratta:

- le acque meteoriche
- le acque di processo

Le acque di processo avviate in depurazione sono :

- acque di lavaggio degli impianti
- lavaggio automezzi
- reflui torri di abbattimento
- servizi igienici assistenziali
- lavaggio piazzali
- acque caldaie

## EMISSIONI SONORE

Lo stabilimento svolge la propria attività a ciclo continuo su tre turni giornalieri. Le emissioni sonore dello stabilimento più rilevanti sono dovute al combustore per il trattamento delle fumane e all'impianto di aspirazione delle torri di lavaggio

Il comune di MORSANO AL TAGLIAMENTO non si è ancora dotato di un piano di zonizzazione acustica per cui i limiti di emissione sono quelli stabiliti dal DPCM 1/3/1991.

Dai risultati dell'ultima campagna di misurazioni effettuate del luglio 2013 presso i 5 recettori posti lungo il perimetro dello stabilimento risultano rispettati i limiti relativi al periodo diurno e notturno.

## RIFIUTI

Sulla base delle materie prime utilizzate nello stabilimento, nella seguente Tabella si riporta una sintesi non esaustiva delle seguenti categorie di rifiuti prodotti e le relative aree di stoccaggio:

CER	DESCRIZIONE	Impianti/fasi di provenienza	Stato fisico	MODALITÀ DI STOCCAGGIO	AREA	VOLUME (t)	Destinazione
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	rendering-mulino macinazione farine	solido-polverulento	Silos fuori terra	1	2230	R1
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	disimballo materie prime	solido	Cassone scarrabile su area pavimentata	2	2.7	R13
15 01 06	imballaggi in materiali misti	disimballo materie prime	solido	Cassone scarrabile su area pavimentata	3	8.4	R13
17 04 05	ferro e acciaio	manutenzione impianti	solido	Cassone scarrabile su area pavimentata	4	1.3	R13
15 01 02	Plastica	Disimballo materie prime, svuotamento contenitori di plastica da prodotti non pericolosi	Solido	Cassone scarrabile su area pavimentata	5	Non prodotto nel 2013	R13
15 02 02*	Stracci , materiali filtranti, unti da oli minerali	Operazioni di manutenzione	Solido	Fusto metallico	6	Non prodotto nel 2013	-

CER	DESCRIZIONE	Impianti/fasi di provenienza	Stato fisico	MODALITÀ DI STOCCAGGIO	AREA	VOLUME (t)	Destinazione
02 02 04	Fanghi di depurazione	Depurazione biologica delle acque	Solido	Piazzola impermeabile di stoccaggio	7	Non prodotto nel 2013	-

Tutti i rifiuti sono stoccati in contenitori segnalati con l'apposito codice CER; tutta l'area di stoccaggio è pavimentata. La Società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del D.Lgs 152/06.

#### **IMPIANTI SOGGETTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

Per tipologia e quantità di materiali trattati e stoccati, l'impianto non è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs 334/99 agli articoli 6,7 e 8.

#### **BONIFICHE AMBIENTALI**

L'area su cui sorge lo stabilimento non è stata inclusa tra le aree per cui sono richiesti interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/99 ora D.Lgs 152/06.

# ALLEGATO 2

## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

La Società dichiara che all'interno dello stabilimento vengono applicate le seguenti MTD, pubblicate nel DM 29/01/2007 recante "linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per l'attività rientrante nella categorie IPPC al punto 6.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/2006: "Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno."

n	Definizione delle BAT come da Linee Guida	Situazione nello stabilimento	Applicato / Non applicata
H2.1.1	Raccolta in continuo e differenziata dei diversi tipi di sottoprodotti	Dato che i prodotti dello stabilimento sono destinati all'incenerimento non ci sono particolari vantaggi nel separare la materia grezza in arrivo (scarto ossa, grasso e carcasse). Inoltre la pressa di separazione grasso-farine lavora meglio se le ossa sono mescolate con materiale più fluido	Non necessaria
H2.1.2	Utilizzo di aree di stoccaggio, movimentazione e carico isolate	Il reparto materiale grezzo che contiene le vasche di raccolta dei sottoprodotti da trattare e il macinatore è chiuso e in depressione: l'aria aspirata è inviata al combustore per il trattamento delle fumane come aria comburente. Le arie dei reparti produttivi sono anch'esse aspirate ed inviate ad abbattimento tramite torri di lavaggio per l'eliminazione degli odori	applicata
H2.1.3	Utilizzo di materie prime fresche o conservate refrigerate	L'opzione scelta è quella delle materie prime fresche: la lavorazione avviene entro poche ore dalla macellazione, al massimo entro un giorno.	applicata
H2.1.4	Trattamento a mezzo biofiltrazione di gas, a bassa concentrazione di composti maleodoranti, utilizzati o prodotti nel corso della lavorazione	Nello stabilimento si è optato per il trattamento a mezzo torri di lavaggio. Tale sistema permette di evitare la gestione dei rifiuti legati alla periodica sostituzione del letto di biofiltrazione. I reflui delle torri di lavaggio sono trattati in loco nell'impianto di depurazione e non costituiscono dunque rifiuto da smaltire. I volumi da trattare sono inoltre limitati e discontinui rendendo quindi di difficile gestione l'abbattimento con biofiltrazione	Non applicata

H2.2.1	Utilizzo di linee di processo isolate	Tutte le arie aspirate dai reparti sono trattate in impianti di abbattimento degli inquinanti. I trasporti del materiale grezzo e dei prodotti avvengono tramite coclee e pompe in tubazioni messe in depressione con trattamento delle arie assieme alle fumane dei cuocitori al combustore. Gli impianti sono a ciclo continuo e si evita quindi la dispersione degli inquinanti tipica degli impianti discontinui	Applicata
H2.2.2	Riduzione della pezzatura delle alimentazioni di processo	Pezzatura non superiore a 30mm (come da reg. CE 1774/2002)	applicata
H2.2.3	Disidratazione preliminare del sangue a mezzo coagulazione	applicabile solo ad impianti per la trasformazione ed essiccazione del sangue	Non pertinente
H2.2.4	Utilizzo evaporatori a singolo effetto	applicabile solo al ciclo a umido, mentre nello stabilimento è utilizzato il ciclo a secco	Non pertinente
H2.2.5	Utilizzo evaporatori a multiplo effetto	applicabile solo al ciclo a umido, mentre nello stabilimento è utilizzato il ciclo a secco	Non pertinente
H2.2.6	Nel caso di presenza di sostanze odorigene in gas non condensabili provenienti dalle lavorazioni, combustione degli stessi in caldaia	Tale tecnica è suggerita in alternativa alla H2.2.7 che è stata preferita per lo stabilimento di Morsano, perché permette di utilizzare un impianto costruito appositamente per l'abbattimento degli inquinanti anche in sostituzione delle caldaie per la produzione di vapore. Come tecnologia di abbattimento offre quindi maggiore affidabilità il combustore (H2.2.7) rispetto ad una normale caldaia (H2.2.6), anche per le diverse temperature di combustione.	Non applicata
H2.2.7	Nel caso di presenza di sostanze odorigene sia in gas non condensabili provenienti dalle lavorazioni che in altre fonti, combustione di entrambi in un reattore di ossidazione	È presente un combustore per il trattamento delle fumane che depura anche arie di reparto convogliate come aria comburente. L'impianto è associato ad un generatore di vapore che permette di recuperare il calore prodotto all'interno del ciclo produttivo.	applicata

# ALLEGATO 3

## LIMITI E PRESCRIZIONI

L'autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'impianto viene rilasciata a condizione che il gestore dell'installazione rispetti quanto di seguito prescritto.

### Emissioni in atmosfera

Per i punti di emissione vengono proposti i seguenti limiti:

<b>E1 ed E2 (Caldaia gas metano)</b>	
<b>Parametro</b>	<b>Limite*</b>
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	350 mg/Nm <sup>3</sup>

\* Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

<b>E3 (scrubber trattamento aria reparti)</b>	
<b>Parametro</b>	<b>Limite Autorizzato</b>
Polveri	10 mg/Nmc
Acido solfidrico -All.1 tab C, Classe II, D.lgs 152/06	5 mg/Nmc
Ammoniaca	15 mg/Nmc
Sostanze organiche totali espresse come C totale (COT)	50 mg/Nmc

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% .

<b>E4 (combustore trattamento fumane)</b>	
<b>ALIMENTAZIONE A METANO</b>	
<b>Parametro</b>	<b>Limite Autorizzato</b>
Ossidi di zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	200 mg/Nmc
Ossidi di azoto espressi come NO <sub>2</sub>	500 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO	150 mg/Nmc
Ammoniaca	15 mg/Nmc
Polveri	15 mg/Nmc
Sostanze organiche totali espresse come C totale	50 mg/Nmc
Composti inorganici del cloro espressi come HCl	30 mg/Nmc

<b>E4 (combustore trattamento fumane)</b>	
<b>ALIMENTAZIONE A GRASSO ANIMALE</b>	
<b>Parametro</b>	<b>Limite Autorizzato</b>
Ossidi di zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	200 mg/Nmc
Ossidi di azoto espressi come NO <sub>2</sub>	500 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO	150 mg/Nmc
Ammoniaca	15 mg/Nmc
Polveri	150 mg/Nmc
Sostanze organiche totali espresse come C totale	50 mg/Nmc
Composti inorganici del cloro espressi come HCl	30 mg/Nmc
PCDD/PCDF*	0,1 µg/Nmc
PCB- diossine*	0,1 µg/Nmc
IPA*	0,01 mg/Nmc

\* i parametri da ricercare dovranno essere quelli definiti dall'All.1, al titolo III-bis, alla parte IV del D.Lgd 152/2006.

I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DL, diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente" le concentrazioni di massa dei citati contaminanti, misurati nell'affluente gassoso, devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) riportati nel D.Lgs 46/2014. Nel referto analitico oltre al dato in tossicità equivalente dovranno essere riportati i risultati in concentrazione dei contaminanti identificati.

Il tempo di campionamento dovrà essere almeno pari a un minimo di 6 ore fino ad un massimo di 8 ore conformemente all'All.1 al titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs 46/2014.

#### **Prescrizioni per il punto di emissione E4 in caso di utilizzo con grasso animale**

1. Le analisi dovranno essere effettuate comunque qualora l'impianto utilizzi il grasso animale per un periodo superiore a 200 ore nell'arco dell'anno anche non continuative. Qualora l'azienda non superi annualmente il predetto limite di funzionamento pari a 200 ore, dovranno comunque essere effettuate almeno 3 analisi nell'arco dell'autorizzazione per tutto il set previsto in tab. 2 del piano di monitoraggio e controllo (colonna relativa al punto di emissione E4-utilizzo con grasso animale)
2. relativamente ai parametri IPA, PCDD e PCB – diossine, considerando la peculiarità dell'impianto e la scarsità di dati sperimentali in materia, i valori rilevati devono rientrare nei limiti di cui alla tabella sovrastante con una tolleranza di 50 %. Le analisi andranno effettuate nella prima occasione di superamento delle 200 ore non continuative di funzionamento a grasso animale e ripetute successivamente con cadenza biennale. I predetti valori non potranno essere superati per più di tre volte nell'arco dell'autorizzazione (dieci anni).
3. La società, per il punto di emissione E4 (caldaia a gas metano o grasso animale), deve annotare su apposito registro la tipologia di combustibile utilizzato e il relativo tempo di utilizzo.

#### **Prescrizioni generali**

1. L'uso dello scrubber (punto di emissione E3) per l'abbattimento delle fumane dei cuocitori, ad esclusione delle fasi di avvio e spegnimento del combustore, deve essere limitato a condizioni di emergenza (blocco del combustore) da comunicarsi preventivamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Pordenone e all'ARPA FVG-Dipartimento di Pordenone.
2. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato V, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

3. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione (ad esclusione dei microinquinanti per i quali è previsto un unico campionamento della durata di 6-8 ore).
4. Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti soprattutto per quanto concerne:
  - il posizionamento delle prese di campionamento;
  - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione presente negli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione.
6. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali potenzialmente odorigeni, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni odorigene, secondo i criteri della migliore tecnica disponibile.

### **Prescrizioni per la valutazione all'impatto odorigeno**

1. Entro il 31.12.2016 l'Azienda dovrà presentare una relazione di impatto odorigeno evidenziando i contributi delle diverse tipologie di sorgenti ( diffuse e convogliate).

### **Scarichi idrici**

Sono autorizzati i seguenti scarichi:

Tabella 1

Scarico finale	Scarico parziale	Tipologia acque scaricate	Trattamento	recapito
S3	S1	Colaticci originati dal lavaggio e pulizia dei reparti, dallo stoccaggio temporaneo del materiale proveniente dai macelli, laboratori ed allevamenti	Trattamento biologico	Canale Taglio
		Scarichi delle acque utilizzate per il lavaggio degli automezzi adibiti al trasporto del materiale da lavorare.		
		Reflui dello scrubber		
		Scarichi dei servizi igienico-sanitari		
		Acque di scarico degli addolcitori delle caldaie e dei relativi spurghi		
		Acque di lavaggio piazzali		
	Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali			
2		acque di raffreddamento	-	Canale Taglio

Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i punti di misurazione dello scarico sono fissati in corrispondenza dello scarico generale, nel pozzetto indicato in planimetria con la sigla "S3" e, a piè d'impianto di depurazione, nel pozzetto indicato in planimetria con la sigla "S1";
- b) deve essere rispettata, allo scarico generale ed allo scarico parziale dal depuratore, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

### **Emissioni sonore**

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di MORSANO AL TAGLIAMENTO, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00)

## **Rifiuti**

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

Prescrizioni:

- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni.

## **Acque sotterranee e suolo**

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il gestore effettua i controlli di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del D.lgs. 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.

# ALLEGATO 4

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce le frequenza e le modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore dell'installazione e l'attività svolta dall'Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni devono essere sottoscritti da personale qualificato, secondo le norme di settore, e le risultanze tenute presso l'installazione a disposizione delle Autorità di controllo.

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Evitare le miscele**

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione

#### **Funzionamento dei sistemi**

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva. In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente comunicare tale fatto a Regione, Provincia, Comune, Azienda per i servizi sanitari ed ARPA (Dipartimento provinciale competente per territorio) e deve essere adottato un sistema alternativo di misura e campionamento concordato con ARPA FVG.

#### **Guasto, avvio e fermata**

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa tempestivamente la Regione e l'ARPA (Dipartimento provinciale competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione o di scarico, il gestore dell'installazione deve ridurre o cessare l'attività, ovvero deve adottare misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 (otto) ore dall'accaduto gli interventi adottati a Regione, Provincia, Comune, Azienda per i servizi sanitari ed ARPA (Dipartimento provinciale competente per territorio). Il gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante l'avviamento e l'arresto degli impianti.

#### **Arresto definitivo dell'impianto**

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

#### **Manutenzione dei sistemi**

Il sistema di monitoraggio e di analisi deve essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di assicurare rilevazioni accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo vanno registrate e fornite all'autorità di controllo in occasione delle visite ispettive o a sua semplice richiesta. Campagne di misurazione in parallelo per la calibrazione degli strumenti di misura, in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con ARPA FVG) sono previste con cadenza biennale.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'installazione all'AIA, devono essere mantenuti in efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o secondo specifici programmi di manutenzione adottati dal gestore.

### **Accesso ai punti di campionamento**

Laddove possibile, il gestore dovrà mantenere nel sito un accesso permanente e sicuro ai punti di campionamento delle immissioni in atmosfera, ai punti di campionamento degli scarichi idrici, ai punti di rilievo delle emissioni sonore e alle aree di stoccaggio di rifiuti

### **Modalità di conservazione dei dati**

Il gestore dell'installazione è impegnato a conservare, con idonee modalità, per un periodo di almeno 10 anni i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

### **Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano di monitoraggio**

I risultati del presente piano di monitoraggio e controllo sono comunicati annualmente a Regione, Provincia, Comune, Azienda per i servizi sanitari ed ARPA (Dipartimento provinciale competente per territorio).

Entro il 30 aprile di ogni anno il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, Azienda per i servizi sanitari ed ARPA (Dipartimento provinciale competente per territorio):

1. una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente
2. una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'installazione alle condizioni prescritte nell'AIA

### **RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Nella sottostante tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente piano.

Tabella 1

	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	Salgaim Ecologic S.p.A.	De Poli Luciano
Società terza contraente	Laboratorio esterno	Come identificate da comunicazione del gestore
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento provinciale di

## ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dell'installazione svolge tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio e controllo e può avvalersi di una società terza contraente.

### Parametri da monitorare

#### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati e la frequenza del monitoraggio.

I metodi di campionamento sono quelli riportati nell'All.I, al titolo III bis alla parte IV del D.Lgs 46/2014.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punto di emissione				Frequenza controllo	
	E1, E2	E3	E4 metano	E4 grasso	continuo	discontinuo
Ossidi di Azoto (NOx)	X		X	X		Annuale
Ossidi di Zolfo (SOx)			X	X		Annuale
Monossido di Carbonio (CO)			X	X		Annuale
Ammoniaca		X	X	X		Annuale
Composti organici volatili (TOC)		X	x	X		Annuale
Composti inorganici del cloro			X	X		Annuale
Acido solfidrico		X				Annuale
Polveri totali		X	X	X		Annuale
PCDD/PCDF				X		Biennale
PCB-DL				x		Biennale
IPA				X		Biennale

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	
<b>E3</b>	scrubber	Svuotamento delle torri e pulizia dei corpi di riempimento (annuale)			Registro cartaceo	
		Pulizia e manutenzione pompe ricircolo soluzioni di abbattimento (trimestrale)			Registro cartaceo	
		pH-metro		Taratura (annuale)	Registro cartaceo	
		RX-metro		Taratura (annuale)	Registro cartaceo	
		Soluzione di lavaggio	pH-metro dosaggi automatici		Strumentale (continuo)	-
			RX-metro dosaggi automatici		Strumentale (continuo)	-
		Apparati aeraulici	Misura della pressione differenziale a monte dei ventilatori di aspirazione		mensile	Registro cartaceo
<b>E4</b> combustore		Controllo generale del funzionamento		settimanale	Registro cartaceo	
		Registro di combustibile		Ad ogni avvio	Registro cartaceo / elettronico	
			Misura temperatura al camino		Strumentale (continuo)	elettronica
			Misura temperatura camera di combustione		Strumentale (continuo)	elettronica
			Misura pressione vapore prodotto		Strumentale (continuo)	elettronica
		Controllo termocoppie in camera di combustione			annuale	Registro cartaceo
		Controllo materiale refrattario camera di combustione			annuale	Registro cartaceo

## Scarichi

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 4 – Inquinanti monitorati:

parametri	Scarichi idrici		Modalità di controllo e frequenza		Metodi
	1	3	Continuo	Discontinuo	
pH	X	X		Semestrale	Metodi di analisi e campionamenti o secondo la seguente scala di priorità CNR-IRSA EPA ISO ASTM
Temperatura	X	X*		Semestrale	
Colore	X	X		Semestrale	
Odore	X	X		Semestrale	
Solidi sospesi totali	X			Semestrale	
BOD5	X			Semestrale	
COD	X	X		Semestrale	
Azoto totale	X			Semestrale	
Azoto ammoniacale	X			Semestrale	
Azoto Nitroso	X			Semestrale	
Azoto Nitrico	X			Semestrale	
Tensioattivi totali	X	X		Semestrale	
Idrocarburi totali		X		Semestrale	
Grassi e olii animali	X			Semestrale	
Fosforo	X			Semestrale	

\* controllo sulla temperatura del corpo recettore 50 metri a monte e a valle dello scarico 3.

Nella tabella 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.5 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Punti di controllo del corretto funzionamento	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
1	Vasca di ossidazione	Vasca	Controllo efficienza diffusori	semestrale	Registro
			Analisi acque *	semestrale	
		Turbo soffiante	Check-up	semestrale	
		Pompe circuitazione e scarico	Controllo usura e pulizia	semestrale	
	Vasca denitrificazione	agitatori	Check-up	semestrale	
	Pozzetti di raccolta		Visivo	semestrale	

\* Kit di analisi su ammonio, nitriti, nitrati, fosfati, %fango in volume (cono Imhoff), ossigeno disciolto (ossimetro), ph, solidi sospesi in miscela aerata a 105 °C

## Rumore

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici avvalendosi di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Morsano al Tagliamento, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00).

In ogni caso dovrà essere effettuata almeno una campagna di rilievi acustici nel periodo di vigenza dell'AIA.

## Rifiuti

La Società provvederà ad effettuare una caratterizzazione di base su tutti i rifiuti prodotti con frequenza almeno annuale.

## GESTIONE DELL'IMPIANTO

### Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 7 e 8 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 7 – Controlli sui macchinari

Apparato	Parametri				Perdite	
	Controllo	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Cuocitore MIG	Pressione di esercizio	<i>continuo</i>	tutte	Strumentale automatica		
	Temperatura	<i>continuo</i>	tutte	Strumentale automatica		
	Assorbimento	<i>continuo</i>	tutte	Strumentale automatica		
	Livello grasso in macchina	<i>continuo</i>	tutte	Strumentale automatica e visiva		
Cuocitore Belfar	Pressione di esercizio	<i>continuo</i>	tutte	Strumentale automatica		
	Temperatura	<i>continuo</i>	tutte	Strumentale automatica		
	Assorbimento	<i>continuo</i>	tutte	Strumentale automatica		
	Livello grasso in macchina	<i>continuo</i>	tutte	Strumentale automatica e visiva		
Vasca di carico	Verifica della tenuta	<i>annuale</i>		relazione		

Tab. 8 – Interventi di manutenzione ordinaria

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione delle manutenzioni
Cuocitore MIG	Check-up strumentazione	Semestrale	Fogli manutenzione
	Taratura termocoppie	Annuale	Certificato di taratura
	Controllo condotte di aspirazione	semestrale	Fogli manutenzione
Cuocitore Belfar	Check-up strumentazione	Semestrale	Fogli manutenzione
	Taratura termocoppie	Annuale	Certificato di taratura
	Controllo condotte di aspirazione	semestrale	Fogli manutenzione
Vasca carico carcasse	Pulizia fossa	giornaliera	registro

### Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 9 e 10 vengono evidenziati le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati, su dotazioni significative dell'impianto.

Tab. 9- Punti critici degli impianti e del processo produttivo

Apparato	Parametri			
	Parametri	Frequenza controlli	Fase	Modalità
Macinatore	Pezzatura <30mm	giornaliero	avviamento	visivo
Cuocitori	Temperatura	continuo	tutte	Automatico strumentale
	Tempo di permanenza	continuo	tutte	Automatico strumentale
Vaglio rotativo acque reflue	Dimensione particelle sospese <6mm	giornaliero	A regime	visivo

Tab. 10 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Macinatore	Manutenzione denti e pettini	In caso di necessita al controllo giornaliero	Registro
Cuocitori	Taratura termocoppie	annuale	Certificato di taratura
Vaglio rotativo acque reflue	Controllo griglia	In caso di necessita al controllo giornaliero	Registro

### Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 11 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 11 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Serbatoi soda caustica	Visivo	Giornaliero	Registro cartaceo solo in caso di anomalia	Visivo	Giornaliero	Registro cartaceo solo in caso di anomalia
Serbatoi ipoclorito di sodio	Visivo	giornaliero	Registro cartaceo solo in caso di anomalia	Visivo	Giornaliero	Registro cartaceo solo in caso di anomalia
Serbatoi grasso animale	visivo	giornaliero	Registro cartaceo solo in caso di anomalia	visivo	Giornaliero	Registro cartaceo solo in caso di anomalia

## Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 12 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 12- Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale

Indicatore	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Ammoniaca emessa da combustore M4	mg/Nm <sup>3</sup>	% rispetto al limite	annuale	Relazione annuale
Ammoniaca emessa da scrubber M3	mg/Nm <sup>3</sup>	% rispetto al limite	annuale	
Produzione specifica di fanghi di depurazione	t/t	Dati registri e dati produzione	annuale	
% energia termica prodotta da combustione grasso	kWh termici di grasso/kWh totali	Dati consumo grasso	annuale	
Consumo di metano per tonnellata di prodotto finito (grasso più farine)	Mc/t	Dati consumo gas metano e produzione prodotti finiti	annuale	
Energia consumata per unità di prodotto finito (grasso più farine)	Kj/t	Dati consumo combustibili e produzione di prodotti finiti	Annuale	
Ore di funzionamento a grasso/ore di funzionamento totale	-		annuale	

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in tabella 1, effettua, con oneri a carico del gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, secondo le frequenze stabilite nella sottostante tabella 13, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, il gestore comunica al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'AIA, ARPA svolgerà le attività indicate nella tabella 13

Tab . 13 Attività a carico dell'Ente di controllo

<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Componente ambientale interessata</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)</b>
Verifica rispetto delle prescrizioni	Aria	triennale	3
	Acqua		
	Rifiuti		
	Clima acustico		
Campionamento e analisi	Aria -camino E3 o E4 -così come da comunicazione alla ditta	Tre volte nell'arco di validità dell'autorizzazione	3
	Acqua Scarico S1 e S3 Tutti i parametri del P.M.C.	Tre volte nell'arco di validità dell'autorizzazione	3

